

COMUNE DI CASSOLNOVO

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 12.05.2006
Pubblicato all'Albo Pretorio il 03.08.2006
Entrato in vigore il 03 settembre 2006.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune.

1. Il Comune di Cassolnovo è, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.

2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina, in relazione ad essi, i contenuti della propria azione.

3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.

4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.

5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Organizzazione del Comune.

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.

2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3 - Regole dell'azione comunale.

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

Art. 4 - Stemma e gonfalone.

1. Le parti che compongono lo stemma sono lo scudo e l'elemento decorativo.

a) Lo scudo è così ripartito:

La parte superiore d'oro con aquila centrale ad ali spiegate con capo verso destra, parte inferiore ripartita a metà con la parte destra rossa e la sinistra argento con banda centrale blu.

b) l'elemento decorativo è così composto:

Elmo argenteo rivolto a destra dal quale si dipartono fronde verdi che sovrastano lo stemma.

2. Le parti che compongono il gonfalone sono:

Il drappo suddiviso verticalmente a metà con parte destra azzurra e sinistra bianca, dentellatura superiore divisa in tre parti e sostenuta da asta in ottone, inferiormente la dentellatura è formata da tre lembi dei quali i due laterali di uguale lunghezza e quello centrale di lunghezza maggiore, tutti decorati con fregi in oro che si ripetono a cornice sull'intero drappo.

Nella parte superiore centrale del drappo scritta in oro "Comune di Cassolnovo" e sottostante stemma sovrastato da elmo argenteo dal quale si dipartono fronde in rosa a destra e azzurre a sinistra circondato nella parte inferiore da due fronde, a destra di alloro e a sinistra di quercia, incrociati alla base e legati da nastro tricolore.

Ai lati esterni dello stendardo scendono due fiocchi in color oro.

3. L'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito a norma di regolamento.

Art. 5 - Azioni positive.

Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna difendere e promuovere le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap.

Eliminato: ed agli immigrati. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 6 - Gli organi del Comune.

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Eliminato: ¶
¶

CAPO I - Il Consiglio Comunale.

Art. 7 - Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la

pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8 - Presidenza

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio ai sensi del c.1 art.39 D.Lgs.267/00. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano presente, altrimenti dal Consigliere più anziano di età tra quelli che fanno parte del Consiglio Comunale.

4. Appartengono all'ufficio del Presidente le seguenti attribuzioni organizzative:

- stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri o del Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale e presiedere i lavori ai sensi dell'apposito Regolamento;
- convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- ricevere le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute al Sindaco da sottoporre al Consiglio Comunale.

Eliminato: ?

Art. 9 - Ruolo di indirizzo e controllo.

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l'altro:

- a) discute ed approva, secondo le procedure di cui al comma 2, gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
- b) esamina la relazione che il Sindaco rassegna sull'attività propria e della Giunta ed approva ordini del giorno di valutazione del loro operato;
- c) esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dai revisori dei conti, indirizzi generali finalizzati a favorirne il buon andamento;
- d) esamina le relazioni rassegnate, con cadenza almeno annuale, dagli amministratori nominati o designati dal Comune in enti alla formazione dei cui organi il Comune concorra, disponendo, se del caso, la loro audizione; esamina altresì la relazione del Sindaco attinente ai Consorzi cui il Comune partecipa; emana indirizzi nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge e dal presente statuto;
- e) ~~esamina le relazioni rassegnate, con cadenza almeno annuale, dai concessionari di servizi pubblici;~~
- f) ~~definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;~~

Eliminato: <sp>(e) esamina, coordinatamente con la relazione del Sindaco di cui alla lettera c) ed ai fini dell'emanazione degli indirizzi ivi previsti, la relazione rassegnata, con cadenza almeno annuale, dal difensore civico e dai concessionari di servizi pubblici);

Eliminato: ((f) definisce, se del caso, tipi di atti di competenza della Giunta per i quali deve intendersi richiesto il controllo da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;))
((f) definisce gli indirizzi cui la delegazione comunale deve attenersi in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali del personale;))

g) discute interpellanze, interrogazioni e mozioni.

2. Il Consiglio esamina ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio Comunale valuta la proposta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

3. Il Consiglio esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il regolamento definisce altresì le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee di cui al comma 3.

Art. 10 - Competenze deliberative.

Spettano al Consiglio Comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

Art. 11 - Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri Comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo.

2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

- a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
- b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- c) le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.
- d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari;
- e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 13 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dall'ente nella stessa giornata di presentazione.

Eliminato: ((l) individua, nel caso di conferenze di servizi attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale, il rappresentante del Comune avente competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi ed esamina la relazione del rappresentante sulle determinazioni adottate nell'ambito della conferenza, anche ai fini dell'espressione di dissenso motivato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;¶
m) esamina la relazione predisposta dal Sindaco sui contratti, convenzioni, consulenze ed ausili finanziari a norma dell'articolo 120;))¶

Eliminato: di, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse

Eliminato: ((2. In vista della prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco comunica, depositandone il testo presso la segreteria comunale nel rispetto del termine di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), la proposta degli indirizzi generali di governo. Nell'approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo, il Consiglio comunale valuterà la proposta del Sindaco, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.))

Eliminato: ((1. Il regolamento sul funzionamento degli organi, nel disciplinare il funzionamento del Consiglio comunale, si deve informare ai seguenti principi:¶
a) salva diversa previsione di legge o del presente Statuto, l'iniziativa per le deliberazioni consiliari, esercitata mediante la formulazione di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, alle libere associazioni di cui all'articolo 27, alle consulte di cui all'articolo 31 e seguenti e ai cittadini tramite l'esercizio della facoltà di proposta di cui all'articolo 53;¶
b) la richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri in carica è accompagnata, se attinente all'assunzione di una deliberazione, dal relativo testo, e, se attinente alla discussione di una mozione, dal testo che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio;¶
c) l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è formulato in modo da garantire che le proposte di deliberazione per il cui esame sia stata richiesta la convocazione... [1]

Art. 14 - Diritti dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso ~~nei modi e tempi previsti dall'apposito Regolamento di accesso,~~ ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva, ai sensi dell'articolo 104; ~~il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo;~~ i consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti o Società dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato, a ciò essendo condizionata l'adesione alle strutture stesse e il rilascio della concessione.

2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.

3. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio Comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio comunale.

4. I Consiglieri Comunali possono presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco, direttamente o per il tramite dell'Assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro trenta giorni; i Consiglieri possono altresì presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del Consiglio Comunale per la discussione della mozione.

5. Il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri Comunali incarichi specifici in base alle loro competenze e conoscenze tecniche e professionali; il Consigliere incaricato formula al Sindaco proposte di intervento e vigila sulla efficace esecuzione dei provvedimenti assunti per l'attuazione del progetto.

Eliminato: ((1. I consiglieri comunali per l'espletamento delle loro funzioni hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sono esclusi dal diritto di accesso tutti quegli atti per i quali non sussiste un interesse per i consiglieri ai fini dell'espletamento del loro mandato, come gli atti coperti da segreto e riservatezza e alcuni di quegli atti che il Sindaco attua quale Ufficiale di governo. Per una più esplicita regolamentazione si rinvia al regolamento sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi e al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato, a ciò essendo condizionata l'adesione alle strutture stesse e il rilascio della concessione.))

Eliminato: ?

Eliminato: in qualunque tempo

Art. 15 - Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative da presentare entro 20 giorni dalla notifica.

3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza.

Art. 16 - Commissioni consiliari e commissioni comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti, temporanee o speciali stabilendone le relative competenze.

2. Le Commissioni consiliari sono composte da 3 a 5 consiglieri, eletti dal Consiglio comunale, con rappresentanza della minoranza.

3. il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.

4. Presidente del Consiglio, Sindaco, Assessori e Consiglieri, che non fanno parte delle Commissioni, possono, ogni qualvolta lo richiedano, partecipare senza diritto ai lavori delle Commissioni stesse. Allo stesso modo il Presidente può invitare ai lavori il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri nonché, sempre senza diritto di voto ed in relazione agli argomenti in discussione, rappresentanti di organi associativi, funzionari, rappresentanti di forze pubbliche, economiche e sociali.

5. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni Consiliari, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

6. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.

7. Le nomine delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbano nella stessa essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente alla Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

Art. 17 - Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione anche su richiesta di un solo consigliere.

2. La composizione ed il funzionamento saranno disciplinati dall'apposito Regolamento.

Eliminato: ((l'iniziativa per l'istituzione spetta ai soggetti di cui all'art. 10, lett. a, nonché al difensore civico; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.))

Eliminato: per

Eliminato: Il Consiglio comunale discute degli esiti dell'indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.¶
4. Presidenza all'opposizione Commissione di indagine

CAPO II - Il Sindaco

Art. 18 - Ruolo del Sindaco.

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l'iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio Comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

6. Il Sindaco rappresenta, in giudizio, in via esclusiva l'Ente. La proposizione dell'azione giuridica ovvero la resistenza in giudizio avviene previa autorizzazione della Giunta mediante apposita deliberazione.

Eliminato: ((Il Sindaco rappresenta istituzionalmente e legalmente il Comune, è responsabile verso il Consiglio Comunale dell'attuazione degli indirizzi politico – amministrativi da questo definiti, garantisce l'unitarietà dell'azione amministrativa comunale coordinando l'operato degli assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività e provvedendo alla sovrintendenza generale sull'andamento degli uffici e servizi comunali;))

Eliminato: l'organo

Art. 19 - Competenze del Sindaco.

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

- a) convocare e presiedere la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno;
- b) adottare ordinanze ordinarie nelle materie di propria competenza;
- c) presentare al Consiglio, sentita la giunta, entro sei mesi dall'elezione a Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale nel rispetto del termine stabilito;
- d) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- e) impartire direttive al Segretario comunale o al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;
- h) conferire, eventualmente, e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- i) nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i Responsabili della sicurezza (626/94);
- j) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i presupposti politico-programmatici e di disponibilità;
- k) nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.

Eliminato: <sp>(b) nomina il direttore e revoca il direttore generale nei casi previsti dall'art. 51 della L. 142/90 modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e dall'art. 51 bis;¶
c) emanare i provvedimenti cautelari, interdittivi e sanzionatori;¶
d) emanare i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di avvio del procedimento espropriativo;¶
e) emanare i provvedimenti di polizia amministrativa;¶
f) nomina, designa, revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ivi comprese le commissioni tecnico – consultive, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale;¶
g) abrogato;¶
h) abrogato;¶
i) emanare le ordinanze necessarie per l'applicazione di leggi e regolamenti;¶
l) emanare gli atti inerenti alla utilizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;¶
m) emanare gli atti inerenti alla realizzazione di opere successive alla consegna dei lavori all'appaltatore, con esclusione dell'approvazione di perizie suppletive e di variante;¶
n) erogare contributi per i quali risultino vincolativamente predefiniti i presupposti di erogazione e l'entità;¶
o) abrogato;¶
p) nominare i componenti degli organi consultivi comunali a competenza tecnica.)¶

Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario Comunale o il Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21 - Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:
 - a) convocare e presiedere la prima seduta del Consiglio Comunale;
 - b) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduta, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - d) potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge.
 - e) autorizzare le missioni degli Assessori e Segretario Comunale;
 - f) ricevere le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da trasmettere al Presidente per sottoporle al Consiglio;
 - g) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 22 - Vicesindaco.

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.
2. Il Segretario Comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto.
3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro Assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione ai capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva
4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano d'età tra i componenti della Giunta Comunale.

Art. 23 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate nell'articolo 52 della legge 267/00. Essa va depositata presso la Segreteria Comunale; il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente deve, entro il giorno successivo, provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata al Prefetto.
3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III - La Giunta Comunale e gli Assessori.

Art. 24 - Ruolo e competenze della Giunta.

Eliminato: 6. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore.)

Eliminato: <#>((4. Salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera n), il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.¶

5. I provvedimenti emanati dal Vicesindaco devono contenere in calce la motivata attestazione del segretario comunale sulla assenza o impedimento del Sindaco.¶

Eliminato: 37

Eliminato: ((n. 142 del 1990))

Eliminato: ((ed al consigliere anziano))

Eliminato: ((due giorni successivi)),

Eliminato: ((ne avverte il consigliere anziano, che la dispone immediatamente in via sostitutiva. Nel caso che neppure il consigliere anziano provveda, il segretario comunale ne dà comunicazione immediata al Prefetto e all'organo regionale di controllo.))

Eliminato: ((

Eliminato: ¶

Eliminato:))

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell'iniziativa politico-amministrativa, nell'attuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio Comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e nella predisposizione della relazione sull'attività svolta.

3. La Giunta assume tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco.

Art. 25 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di Assessori non superiore a quello massimo consentito dalla legge. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la Segreteria Comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale; il loro curriculum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.

Prima dell'entrata in carica il Consiglio Comunale delibera sulla insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità in capo al candidato alla carica assessorile non facente parte del Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4. Il Sindaco, nel nominare i componenti della Giunta, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i presupposti politico-programmatici e di disponibilità.

Art. 26 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta.

1. Nel decreto di nomina della Giunta comunale il Sindaco, oltre a indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, definisce gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente preporre ciascuno dei componenti della Giunta.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, ferma restando l'inerenza delle attribuzioni a settori organici, o la preposizione degli Assessori, le modifiche vengono comunicate al Capigruppo nel termine di tre giorni ed al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27 - Principi sul funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

4. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Ruolo e competenze degli Assessori.

Eliminato: ((3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riferiti dalla legge dallo statuto, dai regolamenti al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Responsabili dei servizi e degli uffici, nel rispetto del principio di separazione di ruoli sanciti dalla normativa vigente;¶
4. Alla Giunta Comunale compete l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con il presente statuto;¶
5. In assenza di PEG, attua il programma fissato dal Consiglio in bilancio attraverso la trasformazione dei vincoli di bilancio in prenotazione di spesa raggruppati per ... [2]

Eliminato: <#>((2. Nella Giunta comunale devono essere di norma presenti entrambi i sessi.¶
3. Può essere componente a tutti gli effetti della Giunta non più di un cittadino non facente parte del Consiglio comunale; il curriculum vitae del cittadino proposto deve essere allegato al decreto di nomina.¶
4. Prioritariamente alla votazione sulla proposta degli indirizzi generali di governo, il Consiglio delibera sulla insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità in capo al candidato alla carica assessorile non facente parte del Consiglio comunale; qualora venga deliberata la sussistenza di tali condizioni, la riunione del Consiglio comunale viene aggiornata di sette giorni per l'integrazione della composizione della Giunta ... [3]

Eliminato: ((1. Il regolamento sul funzionamento degli organi, nel disciplinare il funzionamento della Giunta comunale, si deve informare ai seguenti principi:¶
a) la convocazione delle riunioni della Giunta comunale e la determinazione dell'ordine del giorno, definito dal Sindaco tenendo anche conto delle indicazioni degli assessori, non richiedono specifiche formalità;¶
b) l'iniziativa per le deliberazioni di Giunta può essere esercitata, mediante la formulazione di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, oltre che da ciascun appartenente alla medesima, dalle libere associazioni di cui all'articolo 27, dalle consulte di cui all'articolo 31 e seguenti e dai cittadini tramite l'esercizio della facoltà di proposta di cui ... [4]

1. Gli Assessori, oltre a collaborare collegialmente con il Sindaco tramite l'attività di Giunta, sono di norma preposti, secondo le indicazioni contenute nel decreto di nomina, alla cura di settori organici dell'attività comunale, ferma restando la sovrintendenza generale del Sindaco sull'andamento degli uffici e servizi comunali al fine di garantire l'unitarietà dell'azione comunale. Il Sindaco può delegare gli Assessori, in relazione ai settori organici attribuiti alla loro cura, a rappresentare il Comune ai fini della formazione degli accordi di programma e, in generale, nelle conferenze di servizi inerenti ad oggetti di competenza della Giunta Comunale, previa definizione da parte di questa degli indirizzi cui essi devono attenersi.

Eliminato: ((

2. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, raggruppate per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

Eliminato: .))

Eliminato: 1

3. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati ai Capi-gruppo e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Eliminato: 2

Art. 29 - Revoca di assessori, dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di assessore.

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

Eliminato: ((1. I singoli assessori possono essere revocati e sostituiti motivatamente dal Sindaco, che ne dà comunicazione entro 3 giorni ai capigruppo ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. Qualora il sostituto non faccia parte del Consiglio comunale si procede a norma dell'art. 18, comma 4; in tal caso il Consiglio comunale deve essere convocato entro dieci giorni e deve riunirsi nei successivi dieci giorni.¶

2. Le dimissioni di assessori sono rese in forma scritta presso la segreteria comunale e delle stesse il segretario comunale informa immediatamente il Sindaco ed i capigruppo consiliari; il Sindaco deve, entro i successivi sette giorni, emanare il decreto di nomina del sostituto, dandone comunicazione ai capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva; nel caso che il sostituto non faccia parte del Consiglio comunale si procede a norma dell'art. 18, comma 4; in tal caso il Consiglio comunale deve essere convocato entro dieci giorni e deve riunirsi nei successivi dieci giorni.¶

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano per ogni altra causa di cessazione dalla carica di assessore comunale.¶

4. L'assessore cessa di far parte della Giunta dal momento del deposito delle dimissioni presso la segreteria comunale o dal momento in cui si verifica la causa di cessazione dalla carica.)¶

Eliminato: ((Competenze all'emanazione di atti.))

CAPO IV - Il Segretario Comunale.

Art. 30 - Nomina e competenze del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 31 - Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed organizzative:

- a) coordina o sovrintende l'attività dei Responsabili di Servizio e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, garantendone la sfera di autonomia gestionale;
- b) cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;

- c) verifica e controlla l'attività dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
- d) formula proposte al Sindaco ed alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio Comunale;
- e) imposta e coordina l'attività di programmazione operativa;
- f) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, sottoponendolo alla Conferenza dei Responsabili di Servizio al fine di proporre alla Giunta eventuali provvedimenti di modifica;
- g) effettua, con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- h) gestisce i processi di mobilità del personale;
- i) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alle richieste di pareri consultivi dei Responsabili di Servizio o dei Responsabili di unità di progetto;
- j) tiene aggiornato l'organigramma ufficiale dell'Ente ed il catalogo delle attività con l'indicazione dei compiti affidati a ciascuna struttura;
- k) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Principi generali

Art. 32 - Principi.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 33 - Strumenti.

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini nell'ambito del Comune.

Eliminato: ((

Eliminato:)) popolare

Eliminato: ((dei singoli cittadini e dei gruppi))

Eliminato: ((e degli organismi di volontariato))

CAPO II - Le libere forme associative.

Art. 34 - Libere associazioni.

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni, che operino nel territorio comunale all'azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3. I requisiti delle libere associazioni ed i rapporti con il Comune sono disciplinati da un apposito Albo e Regolamento.

Art. 35 - Partecipazione alla gestione dei servizi.

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il principio sancito nel comma 1 consentendo, secondo le modalità disciplinate da un apposito regolamento, l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati statistici in possesso del Comune, l'uso di locali comunali per assemblee e riunioni, la formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività.

CAPO III - Le Consulte comunali

Art. 36 - Consulte.

1. Il Consiglio Comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.

3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 37 - Rapporti con le associazioni

Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento previsto all'articolo 36 deve assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta.

Art. 38 - Rapporti con gli organi del Comune.

Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia da lui designato. I componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Eliminato: ((e degli organismi di volontariato))

Eliminato: r

Eliminato: INSERIRE ALBO

Eliminato: ((Art. 27 - Requisiti delle libere associazioni.¶

¶
<sp>1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell'articolo precedente, il Comune valorizza le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, conservato e aggiornato a cura del Sindaco. In tale elenco hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che rispondano a tutti i seguenti requisiti:¶
a) che la forma associativa sia organizzata al suo interno su base democratica;¶
b) che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale; in proposito un regolamento comunale può precisare le condizioni minime richieste;¶
c) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del codice civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati;¶
d) che la forma associativa abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 209 del testo unico di pubblica sicurezza;¶
e) che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno un'assemblea degli associati residenti nel Comune;¶
f) che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali.¶
<sp>2. L'iscrizione delle forme associative nell'elenco previsto al primo comm... [5]

Eliminato: ((anagrafici e))

Eliminato: ((stessa e siano iscritte nell'elenco ALBO previsto dall'articolo 27 o siano ad esse equiparate.))

Eliminato: ((1. E' componente di diritto di ciascuna consulta il Sindaco o il consigliere da lui delegato.¶
2. La consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente.¶
3. I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono assis... [6]

Eliminato: di competenza

Art. 39 - Poteri delle consulte.

1. Ciascuna consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:
 - a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi, ai sensi dell'articolo 50 o sollecita l'iniziativa della loro assunzione;
 - b) esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi;
 - c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco;
 - d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 103-104-105 del presente Statuto.

Eliminato: ((53))

2. Quando una consulta formula al Consiglio o alla Giunta proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della consulta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta nella prima riunione e nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Eliminato: -93

3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 30 giorni dal loro ricevimento, direttamente o per il tramite dell'Assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione.

4. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del settore di propria competenza, può chiedere di incontrarsi con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative comunali.

5. Le Consulte, in adunanza plenaria, approvano a maggioranza assoluta dei presenti, l'elenco comprendente non meno di tre candidati scelti fra cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità che abbiano maturato i 30 anni di età. Tra questi il Consiglio Comunale, con le modalità di cui al successivo Capo IV, elegge il Difensore Civico.

Eliminato: 5. Vecchio art. 36 per difensore civico comma 7/8

Art. 40 - Informazioni alle consulte

Per favorire l'esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco trasmette d'ufficio copia degli atti o dei documenti che risultino di particolare interesse per il settore di competenza di ciascuna di esse.

Eliminato: ((e la Giunta))

CAPO IV – Difensore Civico

Art. 41 - Il Difensore Civico

1. Il Comune prevede con proprio regolamento l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di tutelare i cittadini, facendosi carico di rimuovere eventuali discriminazioni e di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali "segnalazioni" può effettuare anche di propria iniziativa.

4. Il Difensore Civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune. L'eventuale denuncia penale del Difensore Civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 42 - L'elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto secondo le modalità fissate dall'art. 39 comma 5 del presente Statuto in prima convocazione di Consiglio Comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; nel caso non si pervenisse alla elezione con tale maggioranza il Consiglio, in una riunione successiva da tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione provvederà all'elezione con voto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di elezione.
2. Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
4. Ad esso spetta lo stesso compenso degli Assessori Comunali in relazione alle leggi vigenti e le prerogative di agibilità.
5. Per l'espletamento delle attività del Difensore Civico l'Amministrazione mette a disposizione un ufficio possibilmente situato nel palazzo municipale, e all'occorrenza e per il tempo strettamente necessario personale di supporto.
6. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne copia.
7. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto, ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.
8. Il Difensore Civico dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee, entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione annuale, entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
9. Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il Difensore Civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.
10. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge, Statuto o regolamento, a seguito di mozione motivata che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 43 - Funzioni ed apparato.

1. Su richiesta dei soggetti interessati o degli organi del Comune o anche d'ufficio, e fatti salvi i compiti del revisore dei conti, il Difensore Civico accerta la regolarità e la correttezza dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche nei confronti dei concessionari del Comune, nonché eventualmente, previa convenzione deliberata dal Consiglio Comunale e nei limiti da questa previsti, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche; nei confronti dei Consorzi, delle connesse aziende e istituzioni.
3. Il Difensore Civico ha titolo ad ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni; nei suoi confronti non può essere opposto il segreto d'ufficio, che anch'egli è tenuto a rispettare negli stessi termini dei dipendenti dell'amministrazione.
4. Il Difensore Civico:

Eliminato: Vedere vecchio
statuto art. 36 c. 10
FRAZIONI?

Eliminato: 117

- a) segnala agli organi competenti situazioni e problemi che meritino il loro intervento e avanza al riguardo le sue proposte;
- b) segnala alla Procura generale della Corte dei Conti i fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei dipendenti;
- c) sollecita, ove ne ricorrano i presupposti, l'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;
- d) presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione.

5. Le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico sono ulteriormente determinate con regolamento.

6. Il Difensore Civico dispone direttamente del personale e dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle sue funzioni secondo quanto previsto dal regolamento.

Eliminato: 118

Art. 44 - Convenzione con altri enti.

1. Le funzioni del Difensore Civico possono essere affidate, previa convenzione e nel rispetto del presente Statuto, al titolare della medesima carica presso altro Comune ovvero presso la Provincia o la Regione.

2. Con la convenzione sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari.

Eliminato: ¶

Eliminato: I

CAPO V - Le consultazioni dirette dei cittadini

Art. 45 - Le Frazioni

Il Comune s'impegna, avendo valutato le peculiarità territoriali che lo compongono, ad istituire "Comitati di Frazione" la cui composizione e le cui finalità verranno demandate all'apposito regolamento.

Eliminato: 1

Art. 46 - Consultazioni.

Il Sindaco, sentita la Giunta o su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l'esame di interventi da attuare.

Eliminato: 2

Art. 47 - Modalità per la convocazione.

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la Segreteria Comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.

2. L'avviso rimane depositato presso la Segreteria Comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno dieci giorni liberi prima dell'assemblea.

Eliminato: quindici

3. Nei cinque giorni precedenti l'eventuale documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Comunale.

Eliminato: 3

Art. 48 - Disciplina dell'assemblea.

1. All'assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.

3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono solo assistere all'assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario Comunale, o un dipendente comunale, da lui delegato, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.

6. Il Segretario Comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

Eliminato: ((o un consigliere comunale))

Eliminato: 4

Eliminato: che delibera

Art. 49 - Determinazioni dell'assemblea

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 47.

2. L'assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulta presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 48, comma 1, non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Eliminato: 2

Eliminato: ((2. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.))

Eliminato: 3

Eliminato: 5

Art. 50 - Effetti delle decisioni dell'assemblea.

1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale o in Giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 e 30 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Eliminato: 6

Art. 51 - Assemblee limitate a categorie di cittadini.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di assemblee limitate a categorie particolari di cittadini.

2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per l'esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie.

Eliminato: ((

CAPO VI - Consultazioni referendarie

Eliminato: 43

Art. 52 - Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola frazione, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione.

Art. 53 - Oggetto.

Eliminato: 44

1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio Comunale.

2. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale non è ammesso se la legge o lo Statuto prevedano che quell'atto possa essere assunto solo su proposta del Sindaco o della Giunta.

3. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, il piano regolatore generale e lo stato giuridico ed economico del personale.

Eliminato: 45

Art. 54 - Proposta.

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, per propria iniziativa, sentita la Giunta, o su richiesta del Consiglio; può essere richiesto, inoltre, da un numero di iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 15%.

2. In tale ultima ipotesi i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, sottopongono il testo del quesito al Consiglio Comunale che ne delibera l'ammissibilità a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

3. La delibera del Consiglio deve essere congruamente motivata.

4. I promotori di un referendum possono chiedere al Sindaco che il quesito da essi proposto venga sottoposto ai cittadini, anziché attraverso referendum, nella forma di una consultazione ai sensi del presente articolo.

Eliminato: 46

Art. 55 - Quesito.

La proposta di referendum contiene l'enunciazione del quesito da sottoporre all'elettorato, costituito dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto, è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con 'si' o 'no'.

Eliminato: 47

Art. 56 - Esito.

La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Eliminato: 48

Art. 57 - Effetti.

L'accoglimento di una proposta di referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum.

Eliminato: 49

Art. 58 - Disciplina del referendum.

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura della spesa.

Eliminato: ((

Eliminato:))

CAPO VII - Altre forme di partecipazione

Art. 59 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini singoli e associati, elettori residenti nel Comune possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti; copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.

Art. 60 - Istanze.

1. Le istanze consistono in richieste scritte, volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco o del Segretario Comunale

2. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 61 - Petizioni.

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini elettori residenti nel Comune pari ad almeno l'1% della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 62 - Proposte.

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini elettori del Comune pari ad almeno il 5% della popolazione residente, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del Testo Unico 267/00 e pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del Segretario, questi provvedono entro 30 giorni.

Art. 63 - Disposizioni comuni.

Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 64 - Diritto generale d'istanza.

La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - Organizzazione oggettiva

Art. 65 - Principi organizzativi

Eliminato: 48

Eliminato: ((Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune))

Eliminato: 49

Eliminato: ((presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune per))

Eliminato: 50

Eliminato: ((elettori del Comune))

Eliminato: il tre

Eliminato: 51

Eliminato: ((

Eliminato:)) cittadini

Eliminato: ((l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della medesima legge e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del segretario, questi provvedono entro 60 giorni.))

Eliminato: 52

Eliminato: 53

Eliminato: I

Eliminato: Art. 54 -((Principi informativi dell'organizzazione e per il relativo regolamento.))

¶
((1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi ai seguenti principi:¶
a) le strutture funzionali si articolano nella segreteria comunale, che dirige e coordina l'attività degli apparati, ed in uffici che trattano problematiche di natura simile per comparti di amministrazione, potendo essere istituiti, a seconda della complessità dell'organizzazione, servizi che raggruppano più uffici;¶
b) le strutture funzionali trattano problematiche attinenti alla normale gestione delle funzioni dell'ente, all'elaborazione ed attuazione di piani o programmi e progetti; in relazione all'elaborazione di tali atti possono essere costituite apposite strutture, anche utilizzando competenze esterne;¶
c) l'organizzazione delle strutture va improntata alla massima compattezza in relazione all'omogeneità e complementarietà delle materie da trattare;¶
d) i moduli organizzativi

Eliminato: 54

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e gli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:

- a) la valorizzazione delle professionalità;
- b) l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;
- c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
- d) la semplificazione delle procedure;
- e) l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 66 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo.

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale e i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di giunta, e vigila sulla loro applicazione; con riferimento ad ambiti specifici le direttive possono essere impartite dall'assessore preposto alla cura di quel settore organico di attività. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all'articolo 107 del Testo Unico, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

3. L'attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le disposizioni del regolamento anche ai fini della valutazione del personale e dell'assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 67 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta.

CAPO II - Organizzazione soggettiva

Art. 68 - Contratti a termine di diritto privato

Eliminato: 55

Eliminato: ((può determinare indirizzi di ordine generale))

Eliminato: ((organico)),

Eliminato: 1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio di sovraordinazione ed integrazione, ((essendo preposta al complesso degli apparati, distribuisce i carichi di lavoro, coordina lo svolgimento dello stesso e vigila sul perseguimento degli obiettivi dell'ente. La segreteria elabora indicatori dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati, utili anche per l'assegnazione di benefici economici di rendimento.))
2. In particolare la segreteria dirige l'attività degli apparati, distribuisce i carichi di lavoro, coordina lo svolgimento dello stesso e vigila sul perseguimento degli obiettivi dell'ente. La segreteria elabora indicatori dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati, utili anche per l'assegnazione di benefici economici di rendimento.
3. Per l'elaborazione di piani e programmi possono essere costituite, anche con ricorso a persone esterne, strutture funzionali con operatività a termine, dipendenti direttamente dalla segreteria comunale.
4. La segreteria provvede, sotto la sovrintendenza del Sindaco, alle determinazioni inerenti alla mobilità tra uffici e, se istituiti, tra servizi, risolve eventuali conflitti di mansioni e può avocare a sé, in caso di ritardi od omissioni, la deliberazione di questioni determinate.))

Eliminato: 57

Eliminato: Art. 62 – Dotazione Organica

¶ La dotazione organica definisce in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, il fabbisogno di risorse umane all'interno dell'Amministrazione ed evidenzia schematicamente la suddivisione del personale per qualifiche funzionali e profili professionali. ¶

¶ Art. 63 – Mobilità interna

¶ I processi di mobilità interna soggiacciono al contemporaneo soddisfacimento delle esigenze di mobilità del personale in servizio e dell'esigenza dell'ente di reperire adeguate professionalità per il posto da ricoprire, o dei posti coperti in caso di mobilità incrociata. Il processo di mobilità interna può avvenire ad iniziativa dei singoli dipendenti interessati o ad iniziativa del segre... [8]

Eliminato: 58

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.

2. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 69 - Contratti di prestazione d'opera.

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.

2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo e non corrispondere a mansioni proprie degli apparati del Comune.

CAPO III - Organizzazione dei servizi

Eliminato: 60

Art. 70 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali.

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzatoria dall'altro e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. In particolare le determinazioni inerenti all'organizzazione della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzatoria ed il servizio da svolgere.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzatoria sono determinati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell'organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell'economicità operativa.

5. I cittadini, singoli o in forma associata, possono intervenire nell'esercizio dei servizi pubblici locali.

Eliminato: ((2. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzatoria sono determinati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica))¶

Eliminato: 61

Art. 71 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o in appalto, costituzione di Aziende, di Consorzi, di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, di Società per azioni a prevalente capitale privato.

3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la gestione, attraverso la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, Unione di Comuni, ovvero Consorzio.

La gestione in economia è effettuata solo in quanto non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Eliminato: 62

Art. 72 - Gestione in economia dei servizi pubblici.

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un'organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.

2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

Eliminato: ¶

Eliminato: ¶

¶

Eliminato: 63

Art. 73 - Affidamento in concessione a terzi.

1. I servizi pubblici che, per loro natura e per la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo periodico l'emanazione di indirizzi e direttive da parte del Comune e che, al contempo, richiedano un'organizzazione aziendale e i moduli dell'azione propri dei soggetti di diritto comune, possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

Eliminato: ((l'agilità propria dei soggetti di diritto comune))

2. La scelta del concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata previo confronto comparativo tra più interessati, i quali, all'uopo invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.

Eliminato: ((3. La concessione di pubblici servizi è deliberata, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.))

3. Il concessionario rassegna annualmente una relazione sull'andamento del servizio, che viene esaminata dal Consiglio Comunale a norma dell'articolo 9, lettera f).

Eliminato: ((b) il difensore civico eserciti le sue funzioni anche nei confronti del concessionario;))

Nell'atto di concessione è previsto che:

- i Consiglieri Comunali abbiano titolo ad ottenere dal concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato, utili per l'esercizio del mandato;
- sia esercitabile il diritto di accesso nelle forme e limiti previsti dall'articolo 103 e seguenti.

Eliminato: ((Più enti locali)),

Eliminato: ((tra loro))

4. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare convenzioni, di cui all'articolo 30 del Testo Unico 267/00 al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

Eliminato: 64

Art. 74 - Aziende consortili.

Il Comune affida a Consorzi con la Provincia e con altri Comuni la gestione, in forma aziendale, dei servizi pubblici che richiedano, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, un'organizzazione imprenditoriale connessa a significative e permanenti interrelazioni con l'Amministrazione.

Eliminato: ((1. I servizi pubblici di particolare rilievo che richiedano, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, un'organizzazione di tipo aziendale ed una significativa e permanente interrelazione con il Comune sono gestiti mediante azienda.¶
2. Per ragioni di economie di scala e di uniformità di servizi su aree gravitazionali, il Comune provvede all'erogazione di tali servizi partecipando a Consorzi tra enti locali per la loro gestione attraverso azienda consortile.¶
3. L'azienda annessa al Consorzio è dotata di autonomia amministrativa, contrattuale, contabile, patrimoniale ed imprenditoriale, nei limiti di legge e dello statuto consortile.¶
4. L'azienda consortile informa la propria attività ai criteri della corretta gestione aziendale, di efficienza nella produzione dei servizi, di efficacia nell'erogazione delle prestazioni e di economicità tanto generale quanto riferita a singole operazioni.))¶

Eliminato: 65

Art. 75 - Criteri per l'adesione a Consorzi

1. Ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che la disciplina istituzionale del Consorzio sia conforme ai seguenti principi:

- a) lo svolgimento dell'attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e della efficienza nell'erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;
- b) i rapporti finanziari fra il Consorzio e gli Enti consorziati siano adeguati ai criteri indicati nell'articolo 76, comma 2;
- c) sia garantita al Comune un'idonea forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi;
- d) sia garantito l'accesso dei Consiglieri Comunali alle informazioni e alla documentazione inerenti al servizio;

e) sia assicurato al Comune almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza previa intesa con il Comune stesso.

2. L'adesione a un Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Unitamente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la convenzione, che disciplina gli obblighi e le garanzie reciproci degli Enti consorziati.

Eliminato: 66

Art. 76, - Rapporti finanziari con il Consorzio

1. Il Comune, quando aderisce al Consorzio, conferisce la propria quota di fondo di dotazione, determinata conformemente alle previsioni dello Statuto consortile e della convenzione. Se questa lo consente, il Comune, previa intesa con gli organi del Consorzio, può, a parziale decurtazione del proprio conferimento in denaro, assegnare al Consorzio in proprietà o in uso gratuito beni immobili comunali.

2. Anche ai fini della sua adesione, il Comune verifica che l'ordinamento del Consorzio assicuri, riguardo ai rapporti finanziari fra il Consorzio stesso e gli Enti consorziati, che:

a) qualora sia consentito al Consorzio introdurre tariffe dei servizi a costo sociale, che possano comportare l'eventualità di sbilanci rispetto alla gestione complessiva dei servizi, sia previamente realizzata l'intesa con gli Enti consorziati, al fine di garantire i necessari trasferimenti finanziari da parte degli Enti stessi al Consorzio;

b) nell'ipotesi che si evidenzino, anche nel corso dell'esercizio, situazioni di sbilancio nella gestione consortile, tali da far dubitare della capacità del Consorzio di far fronte regolarmente ai propri impegni attuali o futuri, sia prescritto agli organi consortili di fare immediata segnalazione agli Enti consorziati, al fine di consentire la tempestiva assunzione dei provvedimenti del caso;

c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consorzio, prima della loro approvazione, siano trasmessi agli Enti consorziati, per un parere da esprimere eventualmente entro termini tassativi.

Eliminato: 67

Art. 77, - Società a partecipazione comunale.

1. I servizi pubblici aventi le caratteristiche indicate all'articolo 81, comma 1, per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per Azioni o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ovvero mediante Società per azioni a prevalente capitale privato.

2. L'azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed altri enti locali, riuniti da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dell'indirizzo strategico e gestionale della società.

3. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività nelle materie d'interesse comunale, senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

4. La determinazione di partecipazione a società di capitali è assunta dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La proposta è accompagnata da un progetto tecnico-finanziario, dai previ impegni dei privati che intendano partecipare alla società e dallo schema dello statuto societario. Il Consiglio delibera contestualmente l'approvazione del progetto, lo schema di statuto societario, gli impegni finanziari e la partecipazione dei privati.

5. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere d'intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.

Eliminato: ((al precedente articolo 68, comma 1,))

Eliminato: 64

Eliminato: ((eventualmente ad azionariato misto pubblico-privato)).

Eliminato: ((previa intesa con gli altri enti locali partecipanti al capitale sociale.))

Art. 78 - Disposizioni da inserire negli statuti delle società.

1. Il Comune partecipa alle società per azioni che gestiscano servizi pubblici purché gli statuti delle stesse contengano i seguenti principi:
 - a) gli oggetti sociali della società siano delineati in coerenza con gli interessi pubblici che il Comune è tenuto a curare;
 - b) gli amministratori siano scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza ed onorabilità;
 - c) le assemblee societarie di bilancio contemplino gli indirizzi assembleari ai fini delle strategie e delle gestioni della società;
 - d) le nomine degli amministratori e dei sindaci designati dagli azionisti di parte pubblica locale vengano effettuate direttamente dagli organi competenti per ogni singolo ente fatto salvo il patto di sindacato con gli altri Enti Locali, e le stesse siano revocabili a norma dell'articolo 2458 del codice civile;
 - e) le proposte di delibere sullo statuto societario, sul capitale sociale, sulle perdite, sull'emissione di prestiti obbligazionari, sulla liquidazione, su trasformazioni, incorporazioni e simili siano comunicate tempestivamente al Comune, onde consentire l'adozione delle opportune determinazioni;
 - f) i trasferimenti azionari tra privati siano sottoposti alla clausola di gradimento ed a quella di prelazione a favore degli azionisti pubblici;
 - g) la durata della società sia correlata a specifici tempi in cui conseguire gli scopi sociali e comunque a non più di 20 anni, salva determinazione di prosecuzione dell'attività nelle forme di legge.

Art. 79 - Consorzi per l'esercizio di funzioni per la gestione dei servizi sociali

Il Comune, al fine di garantire l'uniformità di erogazione e la realizzazione di opportune economie di scala, provvede alla gestione dei servizi sociali rivolti alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, partecipando a Consorzi tra Enti Locali per la loro gestione.

Art. 80 - Disciplina dei consorzi per la gestione dei servizi sociali

Ai fini dell'adesione a Consorzi per la gestione di servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 82 e 83.

CAPO IV - Rapporti con Enti, Aziende pubbliche, Consorzi e Società di diritto comune.

Art. 81 - Tipologia dei rapporti e poteri del Comune.

1. Il Comune esercita, secondo quanto disposto dalle norme contenute nel presente capo e nei limiti delle disposizioni legislative, i poteri di indirizzo strategico, di direttiva gestionale, di nomina e revoca degli amministratori, di acquisizione di dati ed informazioni e di vigilanza nei confronti dei Consorzi e delle loro aziende ed istituzioni, nonché delle società di diritto comune a partecipazione pubblica locale.

2. Il Comune esercita i poteri di cui al precedente comma 1 anche nei confronti di altri eventuali enti, comunque dipendenti o controllati da parte del Comune medesimo ed operanti nel territorio comunale.

Art. 82 - Indirizzi alle aziende ed ai Consorzi

Eliminato: 68

Eliminato: ((b) la sede sociale sia collocata nell'ambito del territorio di uno degli enti locali partecipanti;))

Eliminato: e delle strategie

Eliminato: ((siano operabili direttamente da parte del Comune, congiuntamente con altri enti locali legati))

Eliminato: 69

Eliminato: 70

Eliminato: ((Art. 69 - Statuto del Consorzio))

¶
1. Lo statuto del Consorzio, comprensivo delle determinazioni statutarie inerenti all'azienda consortile, definisce le competenze dell'organo consortile e le caratteristiche dei servizi affidati all'azienda consortile e individua gli organi dell'azienda, i principi dell'organizzazione funzionale, quelli dell'ordinamento contabile ed i modi e le forme dell'interrelazione con il Comune.¶

2. In particolare, lo statuto consortile, nel disciplinare il funzionamento dell'Assemblea consortile, dispone che i rappresentanti degli enti consorziati siano dotati di voto plurimo in relazione all'apporto finanziario di ciascun ente al Consorzio, secondo le determinazioni della convenzione tra i partecipanti.¶

3. E' condizione per l'adesione da parte del Comune al Consorzio che nello statuto consortile sia previsto che:¶

a) i consiglieri comunali abbiano titolo ad ottenere dal Consorzio e dalla connessa azienda le informazioni inerenti al servizio erogato, utili per l'esercizio del mandato;¶

b) il difensore civico eserciti le sue funzioni anche nei confronti del Consorzio e della connessa azienda;¶

c) sia esercitabile il diritto (... [9])

Eliminato: 65 e 66.

Eliminato: 71

Eliminato: ((3. Il Comune, qualora leggi, regolamenti o statuti prevedano, al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, la nomina o la (... [10])

Eliminato: 72

Eliminato: ((alle istituzioni consortili.))

1. Il Comune, su richiesta del Consorzio, fornisce pareri in ordine agli indirizzi generali, concernenti le linee strategiche e programmatiche dell'azione, per le aziende e i consorzi in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione del Consorzio, sulla scorta di relazioni, illustranti anche l'andamento sotto il profilo gestionale e finanziario.

Eliminato: ((le istituzioni consortili))

2. Ove particolari situazioni lo richiedano qualora emergano da apposite relazioni trimestrali contabili ed extracontabili, rimesse all'Assemblea del Consorzio dalle aziende ed istituzioni, condizioni che importino determinazioni di peculiare rilievo, il Comune, su richiesta del Consorzio, può formulare pareri in ordine ad ulteriori indirizzi od aggiornare quelli generali di cui al comma 1.

3. I pareri relativi ad indirizzi devono comunque essere formulati con caratteristiche tali da non ledere l'autonomia gestionale delle aziende ed istituzioni e devono essere espressi entro 15 giorni dalla richiesta; trascorso il termine i pareri si intendono resi favorevolmente.

Eliminato: 73

Art. 83, - Indirizzi alle società.

1. Il Comune formula indirizzi generali, concernenti le linee strategiche e programmatiche dell'attività, per le società a prevalente capitale pubblico locale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, sulla scorta di relazioni illustranti anche l'andamento delle stesse sotto il profilo gestionale ed economico-patrimoniale.

2. Gli indirizzi generali possono essere aggiornati o modificati nel caso in cui particolari situazioni lo richiedano.

3. L'esternazione degli indirizzi alle società è operata in sede di assemblee societarie dagli enti locali quali azionisti, nel rispetto dei diritti delle minoranze azionarie, concordando tali indirizzi con gli enti legati da patto di sindacato in apposita riunione del sindacato azionario.

4. Gli indirizzi sono comunque formulati con caratteristiche tali da rispettare gli interessi propri della società e da non lederne l'autonomia gestionale.

Eliminato: 74

Art. 84, - Direttive agli Amministratori.

1. Nell'ambito degli indirizzi generali di cui agli articoli 88 e 89, possono essere impartite direttive agli Amministratori che rappresentano il Comune in Consorzi, società e in altri enti dipendenti o controllati dal Comune.

Eliminato: ((75 e 76)), 71 e 72

2. Le direttive ai rappresentanti non possono comunque imporre comportamenti che determinino la violazione dell'articolo 2392 del Codice Civile per gli amministratori di società e della stessa disposizione, applicata in via analogica, per gli amministratori di Consorzi od altri enti.

3. Le direttive, formulate dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, sono comunicate per iscritto agli Amministratori.

Eliminato: 75

Art. 85, - Nomine e designazioni del Comune.

1. La nomina o designazione di Amministratori in enti alla formazione dei cui organi il Comune concorra è disposta dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, ovvero dal Consiglio Comunale se riservata dalla legge a tale organo; nel secondo caso, qualora le nomine o designazioni di Amministratori in ciascun organismo siano almeno tre, il Consiglio Comunale delibera con voto limitato ai due terzi degli eligendi, se del caso arrotondati per eccesso, salva diversa disposizione normativa.

2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, immediatamente dopo l'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, approva gli indirizzi al Sindaco per le nomine e designazioni di competenza di quest'ultimo.

3. Le nomine e designazioni vengono effettuate anche tenuto conto delle eventuali proposte di candidatura, accompagnate da un curriculum vitae che dimostri il possesso dei requisiti prescritti per Legge, Regolamento o Statuto, nonché di professionalità ed esperienza specificamente correlate alla carica da ricoprire e di onorabilità personale. Al fine della formulazione delle proposte il Sindaco comunica ai capigruppo consiliari la data, non inferiore a 10 giorni, entro la quale le candidature ed i curricula devono essere depositati presso la Segreteria del Comune.

4. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate da apposita Commissione Consiliare, formata dai Capigruppo Consiliari o loro delegati, in pubblica udienza, cui partecipa il Sindaco od un Assessore delegato, ed alla quale possono essere convocati per chiarimenti ed illustrazioni i candidati.

5. La Commissione Consiliare presenta una sintetica relazione sulle candidature ed il Sindaco o il Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza, provvedono entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco in ordine agli Amministratori già scaduti anteriormente, ovvero entro quarantacinque giorni dalla scadenza in ordine a coloro che cessino dalla carica, per qualsiasi ragione, nel corso del mandato del Consiglio Comunale.

Art. 86 - Revoche di amministratori.

1. Gli Amministratori di Consorzi, società ed altri Enti dipendenti o controllati dal Comune, nominati o designati dal Comune, possono essere revocati dall'organo competente a norma di legge in qualsiasi tempo.

2. La revoca è disposta, sulla base degli indirizzi eventualmente deliberati dal Consiglio Comunale a specificazione di quanto previsto dal presente comma, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazioni di leggi, regolamenti e programmi o di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive di cui agli articoli **89, 90 e 91**.

3. Il provvedimento di revoca è motivato in riferimento a quanto previsto al comma 2.

Art. 87 - Consultazioni e rapporti periodici.

1. Gli amministratori di Consorzi, società ed enti, nominati o designati dal Comune, sono tenuti a fornire periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, al Comune stesso un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione gestionale dell'ente amministrato.

2. Gli stessi partecipano, quando invitati, ad incontri con la Giunta Comunale onde fornire illustrazioni sullo svolgimento del mandato e sull'andamento dell'ente amministrato ovvero, per i medesimi fini, ad udienze conoscitive del Consiglio Comunale.

3. I medesimi non sono tenuti a fornire dati ed informazioni che siano coperti da riserbo aziendale od industriale.

4. Il Comune richiede annualmente ai Consorzi, alle società e agli enti cui partecipa un rapporto sull'andamento della loro attività ed i bilanci previsti dai loro ordinamenti.

Eliminato: ((6. Restano salve le diverse disposizioni di legge, di regolamento o di statuto concernenti le nomine e designazioni di amministratori negli enti di cui all'articolo 75, comma 3.)) (Art. 80 - Nomine e designazioni in via sostitutiva del Sindaco.¶

¶
1. Ove il Consiglio comunale, debitamente convocato dal Sindaco, ometta di provvedere in relazione alle designazioni e nomine di sua competenza entro il termine decadenziale di cui all'articolo 79, comma 5, il Sindaco provvede alle nomine entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine.¶

2. A tal fine il Sindaco, sulla scorta dei curricula vitae depositati e fatta esperire la procedura di cui all'articolo 79, comma 5, dispone con decreto le nomine, uditi i capogruppi consiliari, entro i successivi cinque giorni.¶

3. Nei casi in cui il Consiglio comunale avrebbe dovuto votare partitamente, ai sensi dell'articolo 10, lettera m), o con voto limitato, il Sindaco provvede alle nomine col rispetto dei diritti delle minoranze.¶

4. Ove il Sindaco non provveda alle designazioni e nomine di sua competenza o in via sostitutiva del Consiglio comunale entro i termini decadenziali rispettivamente previsti, il segretario comunale comunica immediatamente all'organo di controllo l'omissione delle nomine, l'elenco delle cariche da ricoprire ed i curricula vitae depositati, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 48 della legge n. 142 del 1990.¶
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora leggi, regolamenti o statuti attribuiscono ad altri organi il (... [11])

Eliminato: 76

Eliminato: ((1. Salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, gli amministratori di Consorzi, società ed altri enti dipendenti o controllati dal Comune, nominati o designati dal Comune, possono essere revocati in qualsiasi tempo.))¶

Eliminato: ((76, 77 e 78.)) 72, 73 e 74

Eliminato: 77

Eliminato: compresi quelli di cui all'articolo ((75, comma 3,)) 71, comma 3,

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 88 - Criteri generali.

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico 267/00, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'articolo 31.

2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazione di una Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico con i Comuni vicini.

Eliminato: 78

Eliminato: ((24 della legge n. 142 del 1990))

Eliminato: ,

Eliminato: ((25 della medesima legge))

Eliminato: ((26 della legge n. 142 del 1990))

Eliminato: 79

Art. 89 - Convenzioni per la gestione di servizi.

1. Il Consiglio Comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione dei servizi nel territorio del Comune con l'erogazione dei servizi da parte di altri Comuni.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Le convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell'intero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.

3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.

4. Ai fini della deliberazione delle convenzioni previste nel comma 2, il Consiglio Comunale verifica preventivamente:

- a) che il ricorso alla convenzione consenta al Comune di realizzare un'economia di spesa;
- b) che la convenzione assicuri al Comune idonee forme di pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di accesso alla documentazione, nonché garantisca il diritto dei Consiglieri Comunali ad ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato;
- c) che la convenzione abbia una scadenza determinata e che sia garantito al Comune di recedere dalla convenzione, col solo onere di un congruo preavviso.

Eliminato: ((nel caso di previsione di rinnovazione automatica, ovvero di durata superiore ai 5 anni, sia garantito al Comune di recedere dalla convenzione, col solo onere di un congruo preavviso.))

Eliminato: 80

Art. 90 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2. Nella convenzione sono fissate:

- a) la durata del rapporto;
- b) le modalità secondo cui l'ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
- c) l'eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
- d) gli oneri finanziari a carico del Comune.

Eliminato: 81

Art. 91 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte della Provincia o di altri Comuni.

Il Comune può consentire l'utilizzazione dei suoi uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.

Eliminato: ((Il ricorso alla convenzione è ammesso previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.))

1. Nella convenzione devono essere fissate:

- a) la durata del rapporto;
- b) le modalità secondo cui l'ufficio comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;
- c) l'entità dell'impegno dell'ufficio comunale che dovrà essere destinata alla Provincia o agli altri Comuni;
- d) gli oneri finanziari a carico della Provincia o degli altri Comuni; essi saranno determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata all'entità dell'impegno presumibile a favore della Provincia o degli altri Comuni.

Eliminato: 82

Art. 92 - Consorzi: rinvio.

Per quanto concerne la costituzione di Consorzi si applica l'articolo 81 e seguenti.

Eliminato: 64

Eliminato: 83

Art. 93 - Accordi di programma.

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Eliminato: ((1. In attuazione dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 e dell'articolo 14 della legge 241 del 1990, gli organi comunali devono favorire il ricorso ad accordi di programma per definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici))

Eliminato: 84

Art. 94 - Conferenze di servizi.

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

Eliminato: Art. 85 - Salvezza di discipline speciali.¶

¶
1. La disciplina prevista negli articoli ((84, 85, 86, 87 e 88)) 79, 80, 81, 82 e 83 è formulata con piena salvezza delle leggi statali o regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di Consorzi, di accordi di programma o di conferenze di servizi.¶

Eliminato: 86

Eliminato: ((il regolamento))

Eliminato: ((Il regolamento))

Art. 95 - Unione fra Comuni: criteri per l'adesione.

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l'ipotesi di un'Unione con i Comuni vicini.

2. L'adesione all'Unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto; comporta solo l'inapplicabilità, per tutta la durata dell'Unione, delle disposizioni che risultino incompatibili con l'atto costitutivo e con lo statuto dell'Unione.

3. Lo statuto dell'Unione indicherà il livello minimo dei servizi demandati all'Unione che dovranno essere garantiti nel territorio comunale.

TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - La programmazione

Eliminato: 87

Art. 96 - Il piano di sviluppo socio-economico.

1. Il Consiglio approva, in conformità alla legislazione regionale, un piano di sviluppo socio-economico, da aggiornare annualmente, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, per il programma delle opere pubbliche, per l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici comunali.

2. La proposta di piano è elaborata dalla Giunta ed il Sindaco promuove gli opportuni contatti, a fini di coordinamento, con la Provincia e con i Comuni circostanti.

Eliminato: 88

Art. 97 - I piani di settore ed i progetti.

1. Il piano di sviluppo socio-economico può prevedere la formazione di piani di settore per i servizi sociali, per il territorio e per le attività produttive, indicandone i criteri e i principi; può altresì prevedere la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale, per specifici interventi.

2. I piani di settore e i progetti prefigurano le caratteristiche essenziali degli interventi che ne costituiscono oggetto, fatta salva la successiva progettazione, in conformità alla legislazione sui lavori pubblici, delle opere edilizie in essi incluse; essi costituiscono atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio.

Eliminato: 89

Art. 98 - Formazione degli atti programmatici.

1. Il piano di sviluppo socio-economico, i piani di settore e i progetti si fondano su elementi di fatto obiettivi e accertati e su un ragionevole quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla formazione dei predetti atti programmatici nelle forme previste dal presente statuto.

Eliminato: 90

Art. 99 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore.

Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

CAPO II - I regolamenti

Eliminato: 91

Art. 100 - Procedure di formazione

Ai fini della predisposizione dei regolamenti di propria competenza, il Consiglio discute ed approva un documento preliminare di indirizzi recante i criteri di impostazione e le principali scelte cui il Sindaco si atterrà nel formulare, sentita la Giunta, la proposta di regolamento.

Eliminato: 92

Art. 101 - Forme di esternazione.

1. I regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.

2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.

Eliminato: ((1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 142 del 1990))

3. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario Comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.

4. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali la Giunta può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

CAPO III - I provvedimenti puntuali

Art. 102 - L'iniziativa.

Ai fini dell'attuazione della L.241/90 si provvederà con apposito Regolamento ad individuare e normare i procedimenti, l'organizzazione e la responsabilità dell'istruttoria.

TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 103 - Esercizio del diritto di accesso.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.

2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative iscritte nell'elenco previsto all'articolo 34, in relazione al loro scopo sociale, ed a quelle ad esse equiparate, nonché alle consulte di cui all'articolo 36 e seguenti.

3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'amministrazione.

4. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. Nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, dei Consorzi e delle connesse aziende e istituzioni, si applicano l'articolo 73, comma 4, lettera b) e l'art. 75, comma 1, lettera d).

Art. 104 - Limitazioni al diritto di accesso.

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.

3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.

Eliminato: ((il Sindaco))

Eliminato: ((

Eliminato: 98

Eliminato: 1. Per ogni istanza consegnata direttamente agli uffici comunali viene rilasciata d'ufficio una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e d), della legge 241 del 1990.¶
2. L'amministrazione non può rifiutare di ricevere istanze o altri atti di iniziativa o di impulso procedimentale per il solo fatto che essa le ritenga inammissibili, improcedibili, incomplete nella documentazione allegata, infondate ovvero si consideri incompetente a provvedere su di essi.¶
3. Le istanze rivolte ad organo del Comune diverso da quello competente a provvedere sul loro oggetto non possono essere dichiarate inammissibili per questo solo motivo ma sono considerate validi atti di iniziativa del procedimento e sono trasmesse d'ufficio all'organo competente.¶
4. Le dichiarazioni di incompetenza assoluta del Comune a provvedere sulle istanze di parte sono emanate, entro 60 giorni dalla loro presentazione, dall'organo cui esse sono dirette e, in mancanza di tale indicazione, dal Sindaco. Esse recano l'indicazione dell'amministrazione competente.¶

¶
Art. 99 - La documentazione.¶

¶
1. Chiunque chieda l'emanazione di un provvedimento amministrativo deve documentare i requisiti che gliene danno titolo.¶
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione facilita al richiedente l'adempimento di ta[... [12]

Eliminato: 93

Eliminato: ((28))

Eliminato: ((31))

Eliminato: ((67, 5° comma, lettera c), e l'articolo 69, 3° comma, lettera c).))

Eliminato: 94

4. Le limitazioni al diritto di accesso sono disposte dal Responsabile del procedimento con provvedimento motivato.

Art. 105 - Accesso alle informazioni.

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle aziende, ai consorzi, alle società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale.

2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese per la loro fornitura.

TITOLO - VIII - ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 106 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata.

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.

2. In tutti i casi in cui per l'emanazione di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Art. 107 - Rapporto al Consiglio.

1. Ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio una relazione analitica, riferita all'anno solare precedente, avente per oggetto i contratti, le convenzioni, le consulenze e gli ausili finanziari.

2. La relazione indica distintamente per ciascuno degli atti e dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto:

- a) l'organo o gli organi dell'amministrazione che ne hanno disposto la stipulazione o l'emanazione e la relativa data;
- b) l'atto fondamentale del Consiglio che ne costituisce l'eventuale fondamento;
- c) l'oggetto, lo scopo e l'importo di spesa o di entrata;
- d) il contraente ed il metodo seguito per la sua scelta e, per gli ausili, il beneficiario;
- e) le varianti di progetto intervenute in corso d'opera ed i relativi importi;
- f) gli eventuali ritardi registrati rispetto alle scadenze contrattuali per gli avanzamenti e la conclusione dei lavori o comunque per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto o per lo svolgimento delle attività per le quali l'ausilio è stato concesso;
- g) i subappalti e le cessioni di contratto autorizzati;
- h) le revisioni prezzi e le penali eventualmente disposte;
- i) le controversie legali connesse all'atto o al provvedimento ed il relativo esito;
- j) ogni altro elemento utile a consentire al Consiglio l'esercizio del suo ruolo di controllo.

3. Il dibattito sulla relazione è disciplinato dal regolamento del Consiglio.

Eliminato: ((Sindaco))

Eliminato: 95

Eliminato: ((Art. 115 - Requisiti e nomina.¶

¶
1. E' istituito il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.¶

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Egli resta in carica per sette anni dalla data di efficacia dell'elezione e comunque fino all'entrata in carica del suo successore, e non è rieleggibile.¶

¶
Art. 116 - Incompatibilità e decadenza.¶

¶
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.¶

2. Non può essere nominato difensore civico:¶
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;¶

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;¶

c) i ministri di culto;¶
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo,

sovvenzioni o contributi;¶
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;¶

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendente [13]

Eliminato: 96

Eliminato: 97

TITOLO IX - BILANCI E CONTABILITA'

Eliminato: 98

Art. 108 - Regolamento di contabilità.

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali, la disciplina del bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dei contratti, dell'amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all'amministrazione è disposta mediante il regolamento di contabilità del Comune.

2. Il regolamento di contabilità si ispira comunque ai principi stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione nonché da quella, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano, della Comunità economica europea ed è improntato a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità dei contratti.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Eliminato: ((derivanti dalla normativa contabilistica))

Eliminato: ((4. Ove nuove normative comportino la sostituzione di disposizioni del regolamento ovvero sue modifiche si applica quanto previsto dall'articolo 63, comma 3.))

CAPO I - La gestione contabile e patrimoniale

Eliminato: 99

Art. 109 - Il patrimonio del Comune.

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenerne la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

3. I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salva diversa disposizione di legge speciale.

4. I beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed al valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che sono periodicamente aggiornati applicando parametri congrui di rivalutazione e svalutazione, in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni stessi.

Eliminato: <sp>((3. Ai fini di conservazione, il Comune predispose ogni tre anni il programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie prevedibili-ricorrenti ed allega al bilancio annuale di previsione l'indicazione di tali manutenzioni, in ordine di priorità, accompagnata da una relazione finanziaria.))

Eliminato: 100

Eliminato: ((54, comma 4, della legge n. 142 del 1990 e dalle sue eventuali modificazioni ed integrazioni.))

Art. 110 - Entrate ed uscite del Comune.

1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dall'articolo 165, comma 3 del Testo Unico 267/00.

2. Le uscite del Comune sono costituite dalle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni e per il conseguimento dei pubblici interessi la cui cura spetti al Comune; esse si articolano in spese correnti e spese d'investimento.

3. Il Comune osserva, per la gestione dell'entrata e della uscita, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dell'azione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità, secondo un piano di costi ad indici economici, dell'efficacia della spesa.

Eliminato: 101

Art. 111 - Bilancio pluriennale e coordinamento con la programmazione.

1. Il Comune adotta, in coerenza temporale con il bilancio poliennale della Regione Lombardia, un bilancio pluriennale.

2. Il bilancio pluriennale del Comune rappresenta il quadro delle risorse di cui si prevede la disponibilità nel periodo considerato per il conseguimento degli interessi pubblici affidati all'ente, coerentemente con le scelte dei piani e programmi comunali; esso costituisce il riscontro di copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria e si coordina con gli atti di piano e programma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi;

4. Il bilancio pluriennale, aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza; il bilancio pluriennale deve chiudere in pareggio tanto complessivo che per ciascuno degli esercizi cui si riferisce;

5. Il bilancio pluriennale, è allegato al bilancio annuale di previsione, ai fini della approvazione da parte dell'organo consiliare.

Eliminato: 102

Art. 112 - Bilancio preventivo annuale.

1. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, costituente l'esercizio.

2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza secondo i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'annualità, dell'unità della veridicità, della pubblicità e del pareggio finanziario ed economico;

3. Il bilancio di previsione costituisce limite ed autorizzazione alle operazioni contabili ed è accompagnato da appositi allegati illustrativi dell'entrata e dell'uscita per programmi, servizi ed interventi, dal piano dei costi per centri di spesa e dal programma delle manutenzioni e degli indirizzi generali a Consorzi e società cui il Comune partecipa. Allo stesso sono allegati i bilanci consortili ed i budget delle società cui il Comune partecipa, nonché gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.

4. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato da una relazione previsionale e programmatica e dal parere dei revisori dei conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di statuto, su proposta della Giunta Comunale.

5. La relazione previsionale programmatica dà atto della coerenza delle indicazioni contabili con il piano di sviluppo regionale e con gli atti di pianificazione e programmazione del Comune, che, in tale occasione, possono essere adeguati alle nuove esigenze. La relazione deve altresì descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive esigenze, dar conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, progetti e servizi, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

6. Ove il bilancio di previsione, approvato entro i termini di legge, non sia divenuto esecutivo all'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce, il Consiglio Comunale autorizza, su proposta della Giunta, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, salva diversa disposizione di legge.

Eliminato: ((dall'avviso))

Eliminato: ((6. Ove il bilancio di previsione, approvato entro i termini di legge, non abbia acquisito efficacia entro il medesimo termine, il Consiglio comunale autorizza, su proposta della Giunta, la gestione provvisoria per un periodo non superiore a quattro mesi, salva diversa disposizione di legge, restando disciplinata la gestione provvisoria dal regolamento di contabilità.))

Eliminato: 103

Art. 113 - Situazioni contabili infrannuali e documenti di verifica extracontabile.

1. Il regolamento di contabilità determina i modi con cui formare periodicamente situazioni contabili infrannuali e redigere documenti extracontabili che verifichino l'andamento della gestione di bilancio in relazione all'attuazione di piani, programmi e progetti, il funzionamento di servizi e l'esecuzione degli interventi.

2. Il Sindaco presenta le situazioni contabili ed i documenti di verifica extracontabile al Consiglio comunale, entro i termini previsti dal regolamento contabile, per l'assunzione delle determinazioni del caso.

Eliminato: 104

Art. 114 - Rendiconto consuntivo annuale e riscontri.

1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale, che si compone del conto di bilancio, del conto patrimoniale e del conto economico.

2. Al rendiconto della gestione sono allegati i conti dei Consorzi e società cui il Comune partecipa, nonché gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.

3. Il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa della Giunta sui dati finanziari, economici e patrimoniali, nonché sui risultati della gestione, con particolare riferimento a programmi ed ai costi sostenuti, e dalla relazione dei revisori dei conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di regolamento, su proposta della Giunta Comunale.

Eliminato: ((prospetto dimostrativo dei risultati di gestione.))

Eliminato: ((conto consuntivo))

Eliminato: ((sono allegati i dati gestionali relativi a programmi, servizi ed interventi, gli elementi riassuntivi dei centri di spesa e quelli propri dell'esecuzione del programma delle manutenzioni. Allo stesso))

Eliminato: ((conto consuntivo))

Eliminato: ((piani))

Eliminato: ((progetti, servizi ed interventi.))

Eliminato: 105

Eliminato: ((alla tenuta di una contabilità economica analitica)),

Eliminato: 106

Art. 115 - Metodiche della tenuta dei conti.

1. Il regolamento di contabilità determina le scritture concernenti la gestione da tenersi e le metodiche di formazione ed elaborazione delle stesse, con particolare riguardo al sistema di contabilità economica, volta ad evidenziare i costi ed i ricavi dei singoli servizi e del complesso della gestione.

2. La tenuta delle scritture utilizza anche sistemi di elaborazione automatica dei dati a fini di semplificazione e rapidità delle procedure e di produttività dei servizi, organizzata pure mediante convenzione con altri enti locali, ed il tesoriere è tenuto a realizzare un collegamento in tempo reale col sistema elaborativo dei dati contabili del Comune.

Art. 116 - Vincolo di copertura delle spese.

1. Gli impegni di spesa non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale per gli impegni a carico degli esercizi successivi.

2. Le "determinazioni" che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario al quale sono trasmesse nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Eliminato: ((2. Gli impegni di spesa sono nulli se non accompagnati da un'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari nel Comune.))

CAPO II - Verifiche e certificazioni

Eliminato: 107 -

Eliminato: l

Eliminato: e

Art. 117 - I revisori dei conti.

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, i revisori dei conti, scegliendolo fra gli appartenenti ad una delle categorie indicate dall'articolo 234, comma 2 del Testo Unico 267/00.

2. Le proposte inerenti alla elezione dei Revisori, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae dei candidati.

3. I revisori dei conti possono essere revocati solo per inadempienza ai compiti demandatigli dalla legge e dallo statuto.

Eliminato: l

Eliminato: e

Eliminato: ((57, comma 2, della legge n. 142 del 1990.))

Eliminato: ((a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a))

Eliminato: ((del candidato e dalla sua dichiarazione di accettazione.))

Eliminato: 108

Eliminato: ((3. I bilanci pluriennale ed annuale di previsione ed il conto consuntivo vengono presentati dal Sindaco al revisore almeno quindici giorni prima della adozione della relativa proposta: per il bilancio pluriennale di previsione il revisore esprime un avviso sull'impostazione e sulla regolarità contabile, nonchè sul coordinamento con atti di piano e di programma; per il bilancio annuale di previsione il revisore, esaminati gli atti, gli allegati ed il documento contabile, esprime un avviso sull'impostazione contabile, sulla regolarità formale, sulla consistenza delle poste e sulla coerenza con il bilancio pluriennale e con gli atti di natura programmatica; per il rendiconto generale il revisore, oltre alla verifica suddetta, attesta la corrispondenza contabile e finanziaria alle risultanze della gestione e redige una relazione, contenente anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.))

Eliminato: 109

Eliminato: .

Eliminato: 110

Eliminato: ((previo avviso del revisore dei conti.))

Eliminato: 111

Eliminato: c) tra le modalità di scelta del contraente, ammesse dalla vigente normativa, devono essere preferite quelle che consentano, in sede di gara, l'apprezzamento non solo della convenienza economica, ma anche di quella tecnica, qualitativa, gestionale e di risultato;¶
d) la trattativa privata, salvo che per contratti di modico valore, come quantificato nel regolamento dei contratti, o di casi in cui non siano possibili forme di concorso, deve essere preceduta da un confronto comparativo tra almeno [14]

Art. 118 - Revisione economico-finanziaria.

1. I revisori dei conti accedono liberamente agli atti e documenti del Comune, avendo i dipendenti dello stesso l'obbligo di collaborare agli accertamenti dei revisori.

2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza contabile e finanziaria, i revisori compiono verifiche periodiche ed in particolare in occasione della formazione delle situazioni contabili infrannuali e della redazione dei documenti verificatori extracontabili.

3. I bilanci pluriennale ed annuale di previsione ed il rendiconto della gestione vengono presentati dal Sindaco ai Revisori almeno dieci giorni prima della adozione delle relative deliberazioni, ai fini della relazione di sua competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 119 - Collaborazione dei revisori con il Consiglio e con il Sindaco.

1. Copia dei verbali dei revisori è rimessa, senza indugio, al Sindaco che informa la Giunta comunale ed i capigruppo consiliari del contenuto dei verbali stessi.

2. Il Sindaco può richiedere ai revisori dei conti avvisi circa la regolarità finanziario-contabile di iniziative e di schemi di atti.

3. Il Consiglio Comunale può richiedere la collaborazione dei revisori ai fini dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione.

Art. 120 - Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni.

1. I documenti contabili annuali sono certificati nelle forme e nei modi di legge, ed il certificato è sottoscritto dagli organi competenti.

2. Al certificato sono unite le attestazioni prescritte dalle disposizioni di legge.

3. In conformità a quanto disposto dal comma 1, sono altresì certificate le tariffazioni dei servizi municipali, in qualsiasi modo gestiti, e gli indici di copertura dei costi ad essi inerenti.

CAPO III - Contratti e convenzioni

Art. 121 - Principi in materia di contratti.

1. Il regolamento in materia di contratti disciplina l'attività contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:

a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto comune, con l'osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;

b) la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa contenente quanto previsto dalla legge.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.

Art. 122 - Convenzioni di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria del Comune può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero ad una società per azioni aventi i requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

2. La scelta del tesoriere è determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno tre offerte, contenenti:

- a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
- b) i servizi aggiuntivi a quelli di tesoreria, ivi compresi i mutui per opere pubbliche, e le relative condizioni;
- c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell'affidatario del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione dei dati contabili del Comune;
- d) utilità d'interesse pubblico per il Comune.

3. La convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta.

Eliminato: 112

Eliminato: ((1. Il servizio di tesoreria del Comune è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni.))

Eliminato: ((dell'azienda di credito))

Eliminato: ((di aziende, dotate di sportelli sul territorio comunale, o di Comuni vicini))

Eliminato: ((ed i servizi di parabancario anche attraverso società controllate o partecipate dall'azienda di credito))

Eliminato: ((dell'azienda di credito))

TITOLO - X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 123 – Revisione dello Statuto

1. La modificazione e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dagli artt. 6 e 44 del D.Lgs 267/2000.

2. L'atto di cui al precedente comma è sottoposto alle consulte, se nominate per l'espressione di eventuali proposte almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale contestualmente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata se non sia trascorso un anno dalla precedente presentazione.

Eliminato: 113

Art. 124 - Efficacia dello Statuto.

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Le disposizioni del presente statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.

3. Il presente Statuto, è pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

5. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesa l'entrata in vigore.

Eliminato: ((sono immediatamente prevalenti su ogni altra diversa disposizione normativa e sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della legge n. 142 del 1990.))

6. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cittadini.

7. Sino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle stesse materie, le norme dei Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso non incompatibili.

Art.125 - Disposizione transitoria

Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.

Eliminato: ((Art. 137 - Revisione dello statuto.))

¶
1. Le proposte di revisione del presente statuto di norma sono esaminate dal Consiglio contestualmente in apposita sessione annuale da tenere nel mese di giugno.))

Eliminato: 114 ((Norma transitoria.))

Eliminato: ((1. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente statuto la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla sua attuazione e applicazione unitamente ad eventuali conseguenti proposte di modificazione e integrazione.))
2. Le modifiche apportate al TITOLO II entreranno in vigore dalla data di svolgimento delle elezioni comunali secondo la disciplina posta dalla legge 25 marzo 1993, n. 81; nel frattempo continuano ad essere applicate le norme del TITOLO II originariamente approvate.))

((1. Il regolamento sul funzionamento degli organi, nel disciplinare il funzionamento del Consiglio comunale, si deve informare ai seguenti principi:

a) salva diversa previsione di legge o del presente Statuto, l'iniziativa per le deliberazioni consiliari, esercitata mediante la formulazione di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, alle libere associazioni di cui all'articolo 27, alle consulte di cui all'articolo 31 e seguenti e ai cittadini tramite l'esercizio della facoltà di proposta di cui all'articolo 53;

b) la richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri in carica è accompagnata, se attinente all'assunzione di una deliberazione, dal relativo testo, e, se attinente alla discussione di una mozione, dal testo che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è formulato in modo da garantire che le proposte di deliberazione per il cui esame sia stata richiesta la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri vengano effettivamente discusse entro un termine non superiore a venti giorni; qualora la convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri sia stata richiesta per la discussione di mozioni, queste sono poste all'ordine del giorno immediatamente dopo i punti inerenti all'assunzione di deliberazioni, ma, se non ne risulti possibile l'esame nella riunione consiliare convocata nel termine di venti giorni, esse sono inserite ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva; al di fuori di tali casi le proposte del Sindaco precedono nell'ordine del giorno quelle avanzate dai consiglieri e dagli altri soggetti titolari della facoltà di iniziativa, che sono inserite per ordine di presentazione; le mozioni, le interpellanze e le petizioni seguono nell'ordine del giorno le proposte di deliberazione; è fatta salva la possibilità per il Sindaco di unificare la discussione di più proposte, interpellanze o mozioni quando esse attengano ad oggetti analoghi o connessi, nonché la possibilità per il Consiglio comunale di deliberare, a maggioranza dei presenti, l'anticipazione della discussione di una o più proposte; resta comunque fermo l'obbligo di rispettare i termini entro cui le proposte vanno discusse dal Consiglio comunale, fissati dagli articoli 34, comma 2, 40, comma 2, 48, comma 1, 52, comma 2, e 53, comma 2;

d) nella formulazione dell'ordine del giorno hanno priorità gli oggetti la cui deliberazione sia sottoposta ad un termine perentorio; in relazione ad essi non è consentita l'inversione dell'ordine del giorno;

e) la proposta di deliberazione di cui si propone l'adozione è depositata presso la segreteria comunale, munita dei pareri di regolarità contabile e tecnica amministrativa formulati dai responsabili dei servizi interessati, almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio con all'ordine del giorno la trattazione del relativo oggetto, salvo che il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, nel qual caso è sufficiente il deposito 12 ore prima dello svolgimento della seduta consiliare;

f) il Consiglio comunale opera sempre in sessione ordinaria;

g) le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, compreso il caso che si discuta sulla qualità di persone ai fini della loro nomina o designazione a componenti di organi o della loro revoca; è disposta la segretezza della seduta solo quando si discuta sulla qualità di persone per ragioni diverse dalla loro nomina, designazione o revoca;

h) le votazioni del Consiglio comunale sono effettuate sempre a scrutinio palese salvo deroghe di legge o regolamenti;

i) per la valida assunzione delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione è

richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri; a tali fini non si computano coloro che debbono astenersi dal prendere parte alla deliberazione;
l) abrogato;

Pagina 9: [2] Eliminato

Enrico Rossi

10/10/2005 12:11:00

((3.La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riferiti dalla legge dallo statuto, dai regolamenti al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Responsabili dei servizi e degli uffici, nel rispetto del principio di separazione di ruoli sanciti dalla normativa vigente;

4. Alla Giunta Comunale compete l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con il presente statuto;

5. In assenza di PEG, attua il programma fissato dal Consiglio in bilancio attraverso la trasformazione dei vincoli di bilancio in prenotazione di spesa raggruppati per categoria;

Pagina 9: [3] Eliminato

Enrico Rossi

10/10/2005 12:16:00

((2. Nella Giunta comunale devono essere di norma presenti entrambi i sessi.

3. Può essere componente a tutti gli effetti della Giunta non più di un cittadino non facente parte del Consiglio comunale; il curriculum vitae del cittadino proposto deve essere allegato al decreto di nomina.

4. Prioritariamente alla votazione sulla proposta degli indirizzi generali di governo, il Consiglio delibera sulla insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità in capo al candidato alla carica assessorile non facente parte del Consiglio comunale; qualora venga deliberata la sussistenza di tali condizioni, la riunione del Consiglio comunale viene aggiornata di sette giorni per l'integrazione della composizione della Giunta da parte del Sindaco.

5. Qualora sopravvengano in capo all'assessore non facente parte del Consiglio comunale cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio comunale delibera sulla decadenza dalla carica assessorile; in tal caso il Consiglio comunale deve essere convocato entro dieci giorni e deve riunirsi entro i successivi dieci.

6. L'assessore non consigliere prende parte alle sedute del Consiglio comunale, senza peraltro concorrere alla formazione del numero legale, partecipando alla discussione in relazione a qualunque oggetto trattato, con facoltà di proporre emendamenti, ma senza esprimere voto.

7. L'anzianità degli assessori, nel caso in cui rilevi, viene definita con riferimento all'anzianità anagrafica.))

Pagina 9: [4] Eliminato

Enrico Rossi

10/10/2005 12:21:00

((1. Il regolamento sul funzionamento degli organi, nel disciplinare il funzionamento della Giunta comunale, si deve informare ai seguenti principi:

a) la convocazione delle riunioni della Giunta comunale e la determinazione dell'ordine del giorno, definito dal Sindaco tenendo anche conto delle indicazioni degli assessori, non richiedono specifiche formalità;

b) l'iniziativa per le deliberazioni di Giunta può essere esercitata, mediante la formulazione di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, oltre che da ciascun appartenente alla medesima, dalle libere associazioni di cui all'articolo 27, dalle consulte di cui all'articolo 31 e seguenti e dai cittadini tramite l'esercizio della facoltà di proposta di cui all'articolo 53;

c) le riunioni della Giunta non sono pubbliche e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti;

d) le deliberazioni della Giunta sono assunte validamente quando si pronunciano favorevolmente la maggioranza assoluta dei presenti; il voto viene espresso in forma sempre palese;

e) in mancanza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco;
f) le determinazioni di inviare singole deliberazioni al controllo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, legge n. 142 del 1990, devono essere assunte con espressa e separata votazione.))

((Art. 27 - Requisiti delle libere associazioni.

1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell'articolo precedente, il Comune valorizza le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, conservato e aggiornato a cura del Sindaco. In tale elenco hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

a) che la forma associativa sia organizzata al suo interno su base democratica;

b) che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale; in proposito un regolamento comunale può precisare le condizioni minime richieste;

c) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del codice civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati;

d) che la forma associativa abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 209 del testo unico di pubblica sicurezza;

e) che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno un'assemblea degli associati residenti nel Comune;

f) che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali.

2. L'iscrizione delle forme associative nell'elenco previsto al primo comma è disposto dal Sindaco, su richiesta dei legali rappresentanti della forma associativa. Ai fini dell'iscrizione, il Sindaco verifica la sussistenza in capo alle forme associative dei requisiti fissati nel comma 1, e a tal fine può chiedere alla forma associativa di depositare presso il Comune copia degli atti fondamentali. Il Sindaco cancella anche d'ufficio dall'elenco le forme associative che abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati nel comma 1.

3. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, la forma associativa deve indicare un recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci solo dopo la loro segnalazione al Sindaco.

4. Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.

Art. 28 - Rapporti con il Comune.

1. Le forme associative iscritte nell'elenco e quelle equiparate a norma dell'articolo 27, comma 3, possono nell'ambito del rispettivo scopo sociale:

a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 50 e seguenti;

b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi dall'articolo 112.

2. Le forme associative iscritte nell'elenco e quelle equiparate possono chiedere, in relazione alle materie inerenti al proprio scopo sociale, che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.



Art. 29 - Altre forme associative.

1. Le forme associative non iscritte nell'elenco possono rivolgere istanze ai sensi dell'articolo 51.)

((1. E' componente di diritto di ciascuna consulta il Sindaco o il consigliere da lui delegato.

2. La consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente.

3. I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.))

Art. 54 –((Principi informativi dell'organizzazione e per il relativo regolamento.))

((1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi ai seguenti principi:

a) le strutture funzionali si articolano nella segreteria comunale, che dirige e coordina l'attività degli apparati, ed in uffici che trattano problematiche di natura simile per comparti di amministrazione, potendo essere istituiti, a seconda della complessità dell'organizzazione, servizi che raggruppano più uffici;

b) le strutture funzionali trattano problematiche attinenti alla normale gestione delle funzioni dell'ente, all'elaborazione ed attuazione di piani o programmi e progetti; in relazione all'elaborazione di tali atti possono essere costituite apposite strutture, anche utilizzando competenze esterne;

c) l'organizzazione delle strutture va improntata alla massima compattezza in relazione all'omogeneità e complementarietà delle materie da trattare;

d) i moduli organizzativi si caratterizzano per la più ampia snellezza, funzionalità e flessibilità;

e) le strutture funzionali sono organizzate in modo da assicurare l'autonomia operativa delle stesse, nell'ambito degli indirizzi degli organi competenti e nel rispetto dei principi di sovraordinazione ed integrazione;

f) le strutture funzionali sono organizzate in modo da verificare l'economicità della loro azione, il rispetto dei tempi prefissati ed i risultati conseguiti;

g) i compiti delle singole strutture funzionali sono individuati in relazione a complessi di funzioni dell'ente.

2. Ferma restando la potestà organizzativa del Comune di cui al presente statuto ed al regolamento di organizzazione, l'applicazione dei principi di cui al comma 1 deve essere resa coerente con gli accordi di lavoro per il comparto.

3. Le strutture organizzative curano l'elaborazione, l'istruttoria, la formazione e l'esecuzione degli atti e delle operazioni di spettanza dell'ente, nell'osservanza degli obiettivi determinati dagli organi di governo del Comune.)

Art. 62 – Dotazione Organica

La dotazione organica definisce in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, il fabbisogno di risorse umane all'interno dell'Amministrazione ed evidenzia schematicamente la suddivisione del personale per qualifiche funzionali e profili professionali.

Art. 63 – Mobilità interna

I processi di mobilità interna soggiacciono al contemporaneo soddisfacimento delle esigenze di mobilità del personale in servizio e dell'esigenza dell'ente di reperire adeguate professionalità per il posto da ricoprire, o dei posti coperti in caso di mobilità incrociata. Il processo di mobilità interna può avvenire ad iniziativa dei singoli dipendenti interessati o ad iniziativa del segretario comunale. E' comunque mera facoltà dell'Amministrazione comunale assicurare la copertura del posto mediante mobilità interna ovvero mediante processi di reclutamento dall'esterno in relazione alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire.

I processi di mobilità interna risultano inibiti dalla data di adozione dei provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento di personale.**Art. 64 – Flessibilità del lavoro**

Tutto il personale comunale, soggiace al principio di flessibilità del lavoro che si attua, in relazione alle peculiarità dimensionali, organizzative ed occupazionali del Comune, nel recepimento generalizzato della previsione delle cosiddette mansioni integrate, nel senso che nelle mansioni della qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari, strumentali e prodromici al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Art. 64 bis – Rinvii

Per quanto non specificatamente trattato dagli articoli precedenti si rinvia al regolamento di organizzazione.))

((Art. 69 - Statuto del Consorzio

1. Lo statuto del Consorzio, comprensivo delle determinazioni statutarie inerenti all'azienda consortile, definisce le competenze dell'organo consortile e le caratteristiche dei servizi affidati all'azienda consortile e individua gli organi dell'azienda, i principi dell'organizzazione funzionale, quelli dell'ordinamento contabile ed i modi e le forme dell'interrelazione con il Comune.

2. In particolare, lo statuto consortile, nel disciplinare il funzionamento dell'Assemblea consortile, dispone che i rappresentanti degli enti consorziati siano

dotati di voto plurimo in relazione all'apporto finanziario di ciascun ente al Consorzio, secondo le determinazioni della convenzione tra i partecipanti.

3. E' condizione per l'adesione da parte del Comune al Consorzio che nello statuto consortile sia previsto che:

a) i consiglieri comunali abbiano titolo ad ottenere dal Consorzio e dalla connessa azienda le informazioni inerenti al servizio erogato, utili per l'esercizio del mandato;

b) il difensore civico eserciti le sue funzioni anche nei confronti del Consorzio e della connessa azienda;

c) sia esercitabile il diritto di accesso quanto meno nelle forme previste dalla legge n. 241 del 1990.

4. Lo statuto del Consorzio è approvato dal Consiglio comunale, su proposta del SZindaco, sentita la Giunta comunale, previa adozione di una convenzione tra gli enti partecipanti in ordine alle finalità, alle forme di consultazione, ai rapporti finanziari ed ai reciproci obblighi e garanzie, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.))

((Art. 70 - Rapporti finanziari con il Consorzio.

1. Il Comune, in sede di istituzione del Consorzio e dell'annessa azienda, determina la consistenza della quota di propria pertinenza del fondo di dotazione, tenuto conto della necessità di una congrua dotazione patrimoniale, ed individua i beni eventualmente da assegnare.

2. I bilanci dell'azienda devono essere in pareggio tanto finanziario che economico.

3. Nel caso in cui l'azienda gestisca servizi la cui tariffazione è determinata in via autoritativa o che per ragioni di riequilibrio sociale, sia fissata dall'Assemblea consortile in misura inferiore al coacervo di tutti i costi riferiti al singolo servizio, il Consorzio è tenuto, previa intesa con gli enti locali partecipanti, a determinare in sede di bilancio preventivo i necessari trasferimenti finanziari da erogare all'Azienda stessa.

4. Ove nel corso dell'esercizio si evidenzino situazioni di sbilancio della gestione aziendale ed in particolare nelle rendicontazioni trimestrali, gli organi aziendali ne informano senza indugio l'Assemblea consortile e gli enti locali partecipanti, proponendo le necessarie soluzioni di riequilibrio, e l'Assemblea consortile, uditi gli enti locali interessati, adotta i provvedimenti del caso.

5. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Azienda sono approvati dall'Assemblea consortile, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro 20 giorni dall'invio dello schema ed equivalendo la mancata espressione dell'avviso a parere favorevole; copia di essi sono rimessi ai Comuni interessati ed allegati rispettivamente al bilancio preventivo del Comune e a quello consuntivo.))((Art. 73 - Istituzioni consortili.

1. Il Comune, al fine di garantire l'uniformità di erogazione e la realizzazione di opportune economie di scala, provvede alla gestione dei servizi sociali rivolti alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, partecipando a Consorzi tra enti locali per la loro gestione attraverso istituzione consortile; resta fermo il divieto di istituire fra i medesimi Comuni più di un Consorzio.

2. L'istituzione consortile è dotata di mera autonomia gestionale, costituendo organismo strumentale degli enti locali riuniti in Consorzio.

3. Il Comune si attiva affinché gli enti comunali che gestiscono servizi di cui al precedente comma 1, siano trasformati in istituzione consortile.))

((Art. 74 - Disciplina dell'istituzione consortile

1. Il Consorzio è disciplinato da un proprio statuto con annesso regolamento, ispirato ai principi, in quanto applicabili, dettati dal presente statuto per le aziende consortili.

2. I Comuni interessati, ai fini della costituzione del Consorzio e dell'annessa istituzione consortile, stipulano previamente una convenzione, a norma degli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990, intesa a regolare le finalità, i reciproci rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie, le forme di consultazione e la durata del rapporto.))

3. Lo statuto consortile ed il regolamento dell'istituzione consortile sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale.))

((3. Il Comune, qualora leggi, regolamenti o statuti prevedano, al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, la nomina o la designazione di amministratori o di componenti di collegi da parte del Comune stesso, esercita i poteri di designazione o nomina, che non comportano vincolo di rappresentanza e di mandato imperativo e con esclusione del potere di direttiva di cui all'articolo 78 e di revoca di cui all'articolo 81.))

((6. Restano salve le diverse disposizioni di legge, di regolamento o di statuto concernenti le nomine e designazioni di amministratori negli enti di cui all'articolo 75, comma 3.))((Art. 80 - Nomine e designazioni in via sostitutiva del Sindaco.

1. Ove il Consiglio comunale, debitamente convocato dal Sindaco, ometta di provvedere in relazione alle designazioni e nomine di sua competenza entro il termine decadenziale di cui all'articolo 79, comma 5, il Sindaco provvede alle nomine entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine.

2. A tal fine il Sindaco, sulla scorta dei curricula vitae depositati e fatta esperire la procedura di cui all'articolo 79, comma 5, dispone con decreto le nomine, uditi i capogruppi consiliari, entro i successivi cinque giorni.

3. Nei casi in cui il Consiglio comunale avrebbe dovuto votare partitamente, ai sensi dell'articolo 10, lettera m), o con voto limitato, il Sindaco provvede alle nomine col rispetto dei diritti delle minoranze.

4. Ove il Sindaco non provveda alle designazioni e nomine di sua competenza o in via sostitutiva del Consiglio comunale entro i termini decadenziali rispettivamente previsti, il segretario comunale comunica immediatamente all'organo di controllo l'omissione delle nomine, l'elenco delle cariche da ricoprire ed i curricula vitae depositati, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 48 della legge n. 142 del 1990.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora leggi, regolamenti o statuti attribuiscono ad altri organi il potere di nomina in via sostitutiva.))

1. Per ogni istanza consegnata direttamente agli uffici comunali viene rilasciata d'ufficio una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e d), della legge 241 del 1990.

2. L'amministrazione non può rifiutare di ricevere istanze o altri atti di iniziativa o di impulso procedimentale per il solo fatto che essa le ritenga inammissibili, improcedibili, incomplete nella documentazione allegata, infondate ovvero si consideri incompetente a provvedere su di essi.

3. Le istanze rivolte ad organo del Comune diverso da quello competente a provvedere sul loro oggetto non possono essere dichiarate inammissibili per questo solo motivo ma sono considerate validi atti di iniziativa del procedimento e sono trasmesse d'ufficio all'organo competente.

4. Le dichiarazioni di incompetenza assoluta del Comune a provvedere sulle istanze di parte sono emanate, entro 60 giorni dalla loro presentazione, dall'organo cui esse sono dirette e, in mancanza di tale indicazione, dal Sindaco. Esse recano l'indicazione dell'amministrazione competente.

Art. 99 - La documentazione.

1. Chiunque chieda l'emanazione di un provvedimento amministrativo deve documentare i requisiti che gliene danno titolo.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione facilita al richiedente l'adempimento di tale onere mediante le informazioni e la documentazione in suo possesso.

3. La documentazione prescritta, ove non sia già stabilita da norme statali o regionali, è determinata con regolamenti i quali si attengono a criteri di essenzialità.

4. Nessuna documentazione aggiuntiva può essere richiesta ai soggetti interessati oltre a quella prevista in via generale dalle norme statali o regionali o dai regolamenti comunali. Eventuali

imprescindibili esigenze istruttorie sono soddisfatte dall'amministrazione d'ufficio.

5. Ove la documentazione presentata risulti irregolare, insufficiente o incompleta, l'amministrazione richiede in unica soluzione la sua correzione o integrazione.

Art. 100 - L'istruttoria.

1. Indipendentemente dalla documentazione presentata dagli interessati, resta fermo il potere dell'amministrazione di procedere d'ufficio e in ogni tempo, con le modalità ritenute opportune, all'accertamento dei fatti rilevanti per il procedimento.

2. Nei procedimenti che coinvolgono interessi collettivi o comunque un ampio numero di soggetti l'istruttoria può essere svolta anche mediante udienza orale di trattazione, previo invito a partecipare

alle parti interessate.

Art. 101 - Ordine di trattazione.

1. L'istruttoria dei procedimenti ad iniziativa di parte è svolta nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, salvo motivate deroghe disposte per iscritto dal Sindaco, sentito il segretario comunale, unicamente per specifici e circostanziati motivi di pubblico interesse.

2. Parimenti le determinazioni finali dei predetti procedimenti sono assunte nel rispetto dell'ordine cronologico di conclusione delle istruttorie, salvo provvedimento motivato che disponga diversamente.

Art. 102 - Responsabile del procedimento.

1. Ai fini dell'attuazione del capo II della legge n. 241 del 1990, il regolamento sull'organizzazione degli uffici individua per ciascun tipo di procedimento di competenza del Comune l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

2. Ove il procedimento interessi più unità organizzative, quella avente competenza principale sull'oggetto del procedimento è individuata, fermi restando i compiti delle altre unità organizzative, quale unità responsabile dell'istruttoria nel suo complesso.

3. Il responsabile del procedimento, ove non sia competente all'adozione del provvedimento finale, ne predispone lo schema.

((Art. 115 - Requisiti e nomina.

- 1. E' istituito il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.**

- 2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Egli resta in carica per sette anni dalla data di efficacia dell'elezione e comunque fino all'entrata in carica del suo successore, e non è rieleggibile.**

Art. 116 - Incompatibilità e decadenza.

- 1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.**

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;**

- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;**

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

c) tra le modalità di scelta del contraente, ammesse dalla vigente normativa, devono essere preferite quelle che consentano, in sede di gara, l'apprezzamento non solo della convenienza economica, ma anche di quella tecnica, qualitativa, gestionale e di risultato;

d) la trattativa privata, salvo che per contratti di modico valore, come quantificato nel regolamento dei contratti, o di casi in cui non siano possibili forme di concorso, deve essere preceduta da un confronto comparativo tra almeno tre offerte, sottoponibili ad esperimento migliorativo;

e) i contratti del Comune devono essere intesi a salvaguardare, oltrechè la pari condizione tra gli eventuali interessati, la trasparenza dell'azione e gli interessi economici e funzionali del Comune stesso;

f) i bandi di gara devono sempre contenere la clausola di g) nei contratti del Comune è inserita la clausola arbitrale.

2. I contratti del Comune sono stipulati dall'organo competente.

3. Il regolamento in materia di contratti specifica, secondo le indicazioni dell'articolo 8, comma 2, i casi in cui i contratti rientrino nell'ordinaria amministrazione, siano previsti in atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale o ne costituiscano mera attuazione.)